

# CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI "AIUTI ALLE IMPRESE PER SERVIZI DI CONSULENZA"

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6

Testo coordinato dei Criteri

# DELIBERE DELLA GIUNTA PROVINCIALE RELATIVE AI PRESENTI CRITERI

PROVVEDIMENTO	NUMERO	DATA
Approvazione	2479	22 dicembre 2022
Modifica	527	24 marzo 2023

# A. INTERVENTI E SOGGETTI

#### 1. FINALITA' DELL'INTERVENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 1. Le presenti disposizioni disciplinano gli interventi previsti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.ii., e nello specifico gli aiuti per i servizi di consulenza previsti per gli interventi di cui all'articolo 24 quinquies "Aiuti alle imprese per servizi di consulenza", all'articolo 24 sexies "Aiuti alle imprese per servizi a favore dell'internazionalizzazione", in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
- 2. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalle "Norme di carattere generale" dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

#### 2. DEFINIZIONI

- 1. Ai fini dei presenti criteri, sono adottate le seguenti definizioni:
- a) "Legge provinciale": legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 "Interventi della Provincia per il sostegno all'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale".
- b) "Norme di carattere generale": norme di carattere generale dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, approvate con deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e ss.mm.ii..
- c) "Soggetto istruttore": il soggetto a cui è affidata l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei contributi Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche.
- d) "Regime di esenzione": regime previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
- e) "Dimensione di impresa": per la determinazione della dimensione di impresa ai fini della concessione degli incentivi di cui ai presenti criteri si applica la definizione prevista all'allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
- f) "Effetto di incentivazione": ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se il beneficiario ha presentato domanda di aiuto prima dell'avvio del servizio. Per "data di avvio", ai sensi dell'articolo 2 punto 23) del richiamato Regolamento, si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'acquisizione del servizio nei confronti di un fornitore (a titolo di esempio: un preventivo controfirmato con validità di ordine di acquisto, un contratto firmato, un ordinativo di spesa controfirmato, il versamento di un acconto per la prestazione del servizio).
- g) "Consulente": soggetto prestatore del servizio di consulenza, sia persona fisica che giuridica, purché titolare di partiva iva, in possesso dei requisiti previsti dai presenti criteri.

#### 3. SOGGETTI BENEFICIARI

- 1. Possono accedere agli aiuti di cui ai presenti criteri le piccole e medie imprese, e nello specifico i soggetti beneficiari individuati al punto 2, commi 1 e 2, lett. a), delle norme di carattere generale della legge provinciale, che svolgono o che intendono svolgere, alla data di presentazione della domanda, attività rientranti nei codici individuati dalla tabella A allegata alle medesime norme di carattere generale. Sono in ogni caso esclusi i soggetti che svolgono attività finanziaria, creditizia e assicurativa.
- 2. Fermo restando quanto indicato al comma 1, le imprese esercenti attività di servizi sono ammissibili ad agevolazione qualora le spese per cui è chiesto il contributo non riguardino servizi che esse stesse prestano.

#### 4. REQUISITI

- 1. Per poter beneficiare degli aiuti previsti dai presenti criteri, il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti previsti al punto 3, comma 1, delle norme di carattere generale della legge provinciale.<sup>1</sup>
- 2. I requisiti previsti al precedente comma 1, sono verificati nel rispetto di quanto previsto al punto 3, comma 2, delle norme di carattere generale della legge provinciale e nello specifico, in sede di concessione, ad esclusione del requisito di cui al punto 3, comma 1, lettera a), che è verificato in sede di erogazione.

# B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

#### 5. INIZIATIVE AMMISSIBILI

1. Al fine di sostenere la competitività delle piccole e medie imprese sono ammessi ad agevolazione i costi di servizi di consulenza acquisiti all'esterno dell'azienda per le attività di seguito elencate:

#### A. INNOVAZIONE

Per l'innovazione, rispetto alla situazione aziendale esistente alla data di presentazione della domanda di contributo, i servizi di consulenza acquisiti per:

- a) innovazione di prodotto;
- b) design di prodotto;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il requisito della regolarità fiscale di cui al punto 3, comma 1, lettera d), delle norme di carattere generale della legge provinciale, si deve ritenere soddisfatto con riferimento ai seguenti due elementi:

a) l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali a cui l'impresa è tenuta;

b) l'assenza di sanzioni penali tributarie definitive.

Il periodo da considerare ai fini della valutazione del rispetto del requisito di regolarità fiscale, decorre dal 1° gennaio del terzo anno precedente a quello di presentazione della domanda e si conclude con la data di presentazione della domanda stessa.

Il requisito di regolarità fiscale è verificato in capo all'impresa, tenuto conto comunque che è il titolare o il legale rappresentante a rispondere della relativa responsabilità.

c) innovazione di processo.

# **B. QUALITÀ**

Per la qualità dell'impresa, i servizi di consulenza acquisiti per l'introduzione in azienda di tecniche di organizzazione ispirate al principio della qualità totale dell'impresa come il *Kaizen* e la "quality function deployment".

#### C. INIZIATIVE PILOTA IN CAMPO AMBIENTALE

Per le iniziative pilota in campo ambientale, i servizi di consulenza acquisiti per la realizzazione di iniziative pilota destinate all'adozione di buone pratiche di prevenzione e riduzione di rifiuti e il conseguimento di standard operativi certificati di maggior tutela ambientale.

Rientrano tra i servizi ammissibili le consulenze acquisite per l'adozione di standard operativi in materia di prevenzione e riduzione di rifiuti, in coerenza con la normativa e gli indirizzi fissati dalla Provincia, nonché il conseguimento di marchi certificati da soggetti indipendenti, quali Ecoristorazione Trentino ed Ecoacquisti Trentino.

#### D. INDAGINI DI MERCATO, PIANI DI MARKETING E COMMERCIO TELEMATICO

Per le indagini di mercato, i piani marketing e commercio telematici, i servizi di consulenza acquisiti per:

- a) analisi dei canali distributivi;
- b) analisi del posizionamento aziendale;
- c) analisi del prodotto;
- d) analisi della segmentazione di mercato:
- e) progettazione di piani di marketing operativo e strategico;
- f) progettazione di siti internet funzionali alla promozione e alla commercializzazione telematica di beni e servizi (inclusi i servizi personalizzati di booking).

# E. SERVIZI SPECIALISTICI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Per i servizi specialistici per l'internazionalizzazione delle imprese, i servizi di consulenza specialistici finalizzati a rafforzare la penetrazione commerciale all'estero attraverso la commercializzazione di beni o servizi. I servizi di consulenza devono riguardare almeno uno dei seguenti aspetti, pena la non ammissibilità a finanziamento:

- a) analisi della concorrenza nel mercato estero (elenco dei primi tre concorrenti e caratteristiche della loro offerta sul mercato estero);
- b) analisi di posizionamento del prodotto o del servizio sul mercato estero obiettivo, evidenziando i punti di forza e di debolezza (swot analysis) del prodotto/servizio rispetto a quelli offerti dalla concorrenza;
- c) analisi delle barriere all'entrata nel mercato estero (fisiche, tecnologiche, legali ecc.);
- d) analisi dei canali distributivi potenziali nel mercato estero distinguendo tra quelli off e on line:
- e) analisi del mercato potenziale estero, in termini economico finanziari, compatibilmente con la propria dimensione operativa e finanziaria;
- f) certificazioni e omologazioni necessarie per la commercializzazione in paesi esteri.

# F. TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, i servizi di consulenza acquisiti per l'utilizzo da parte dell'impresa istante o delle imprese aderenti quando il soggetto

richiedente è un consorzio delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nelle strutture organizzative aziendali che privilegiano l'utilizzo di software libero e open source, i formati di dati standard aperti e i protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti.

#### G. SERVIZI DI NATURA STRATEGICA

Per i servizi di natura strategica, i servizi di consulenza di natura strategica necessari all'impresa per intraprendere percorsi di discontinuità rispetto alla situazione precedente in termini organizzativi, produttivi o di mercato. Al completamento dell'iniziativa deve essere dimostrato l'effettivo percorso di discontinuità in termini organizzativi, produttivi e di mercato.

2. I servizi di consulenza previsti al precedente comma 1, non devono essere continuativi o periodici e non devono riferirsi a costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale - amministrativa, la consulenza legale o la pubblicità.

#### 6. MISURA DI CONTRIBUZIONE

1. Fermo restando il principio dell'effetto di incentivazione, le agevolazioni sono concesse in un'unica soluzione e in regime di esenzione, sulla base di una percentuale di contribuzione delle spese ammissibili e della dimensione di impresa, come segue:

A. piccola impresa: 50%;B. media impresa: 40%.

#### 7. SPESE AMMISSIBILI E LIMITI DI SPESA

#### 7.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 1. Ai sensi dell'articolo 6 "Effetto di incentivazione" del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, sono ammissibili ad agevolazione soltanto le spese sostenute dopo la data di presentazione della domanda di contributo e relative ad iniziative avviate secondo quanto previsto al punto 2, comma 1, lett. f).
  - 2. Le spese ammissibili devono:
- a) corrispondere ai costi di servizi di consulenza prestati da consulenti, come definiti al comma 5;
- b) riferirsi ad un servizio di consulenza che risponde a requisiti di razionalità e funzionalità in relazione all'attività svolta dal richiedente:
- c) riferirsi esclusivamente ad unità operative site nella provincia di Trento.
- 3. Le spese devono inoltre essere riconducibili all'iniziativa agevolata, direttamente a carico e sostenute dal beneficiario, tracciabili e comprovate da fatture o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente.
- 4. Le spese si intendono sostenute alla data riportata nelle fatture, note spese o documenti equipollenti di cui al precedente comma. Per quanto indicato al comma 1, non è ammissibile a contributo documentazione recante data anteriore e fino al giorno di presentazione della domanda.
  - 5. Come previsto dall'articolo 24 ter, comma 3, della legge provinciale, il prestatore

dei servizi di consulenza agevolabili, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) specifica qualificazione in relazione all'oggetto della consulenza. La specifica qualificazione del prestatore del servizio è determinata dal curriculum vitae del consulente e/o dalle caratteristiche del soggetto incaricato della prestazione del servizio;
- b) essere esterno all'azienda e essere in posizione di autonomia rispetto all'impresa richiedente ai sensi della disciplina prevista all'allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
- 6. Per l'eventuale conversione in euro degli importi relativi a spese previste in valuta estera sono utilizzate le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5 bis dell'articolo 4 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, divulgate al mercato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 5 ter del medesimo articolo e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, riferite al giorno in cui è stato emesso il relativo preventivo di spesa. Per la determinazione della spesa ammissibile in relazione a spese sostenute si fa riferimento alle quotazioni rilevate nel giorno in cui è stato effettuato il pagamento in valuta estera del relativo documento di spesa emesso in valuta estera.
- 7. Le condizioni di cui al presente punto sono verificate ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo.

# 7.2 SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili ad agevolazione i costi dei servizi di consulenza acquisiti all'esterno dell'azienda per le iniziative di cui al precedente punto 5.

#### 7.3 SPESE NON AMMISSIBILI

- 1. Non sono ammissibili i servizi di consulenza in contrasto con quanto previsto dalle disposizioni anti speculative, di cui al punto 7 delle norme di carattere generale della legge provinciale.
  - 2. Non sono inoltre ammesse ad agevolazione le spese relative a:
- a) costi di produzione o di acquisto di spazi pubblicitari;
- b) spese per oneri finanziari, bolli, imposte, tasse, spese fiscali e amministrative di ogni genere, spese bancarie e altre;
- c) costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale amministrativa, la consulenza legale o la pubblicità;
- d) costi delle certificazioni nonché i costi di mantenimento delle certificazioni.

#### 7.4 LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE

- 1. Per ciascuna domanda di contributo la spesa minima ammissibile ad agevolazione deve essere superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore o uguale a euro 100.000,00.
- 2. I limiti di cui al precedente comma devono essere rispettati sia in sede di concessione dell'agevolazione che di erogazione della stessa.

#### 8. DISCIPLINA DEL CUMULO

1. Fatte salve le possibilità di cumulo previste dal punto 5 delle norme di carattere generale della legge provinciale e comunque nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la presentazione della domanda a valere sui presenti criteri comporta l'obbligo di non beneficiare di altre agevolazioni per la medesima iniziativa, rinunciando eventualmente a quelle già ottenute prima della concessione degli incentivi della legge provinciale. È comunque ammesso di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi che non costituiscono aiuti di Stato.

#### C. DOMANDA DI CONTRIBUZIONE

# 9. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1. Ciascun soggetto richiedente può presentare una domanda all'anno, relativamente ad una o più tipologie di consulenza previste al punto 5 dei presenti criteri e comunque non prima dell'avvenuta rendicontazione dell'ultima domanda presentata sui presenti criteri. Non sono conteggiate le domande alle quali il soggetto richiedente abbia rinunciato o in relazione alle quali siano stati assunti provvedimenti di diniego o di revoca del contributo.
- 2. I soggetti richiedenti devono presentare domanda di contributo al soggetto istruttore, unicamente tramite posta elettronica certificata (PEC), pena l'inammissibilità della domanda stessa e, comprensiva della documentazione di cui all'Allegato I punto 1 dei presenti criteri, secondo il contenuto previsto dalla modulistica/fac simile la cui definizione è demandata a successiva determinazione dirigenziale della struttura provinciale competente. La modulistica e relative informazioni sono disponibili nella sezione del catalogo provinciale dei servizi pubblici offerti nel sito della Provincia (https://www.provincia.tn.it/Servizi).
- 3. La domanda presentata, qualora non sottoscritta digitalmente, è ritenuta validamente trasmessa se rispetta le direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio per via telematica adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2051 del 14 dicembre 2020 ed eventuali aggiornamenti (ulteriori approfondimenti sulle comunicazioni telematiche sono disponibili sul sito istituzionale della Provincia).
- 4 Per le domande validamente inoltrate, la data di presentazione della domanda corrisponde alla data di trasmissione della stessa.
- 5. Non è consentita l'integrazione dell'importo delle spese indicato nella domanda di contributo.

#### D. ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

# 10. ISTRUTTORIA E CONCESSIONE

1. Le domande di contributo sono esaminate secondo la procedura valutativa prevista

dagli articoli 12 e 14 della legge provinciale.

- 2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 bis, della legge provinciale sono applicate delle disposizioni semplificate per l'analisi delle domande.
- 3. Per quanto indicato al precedente comma 2, l'esame sotto il profilo tecnico amministrativo delle domande, riguarda i seguenti adempimenti:
- a) verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge;
- b) verifica della congruità tecnico amministrativa della spesa;
- c) determinazione dell'entità del contributo spettante.
- 4. L'avvio dell'istruttoria è disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
- 5. In fase di istruttoria, il soggetto istruttore può apportare le necessarie modifiche al piano delle iniziative programmate indicate dall'impresa, d'intesa con questa, nel rispetto dei criteri stabiliti al successivo punto 12.
- 6. Nel caso in cui la domanda presentata risulti priva della documentazione di cui all'Allegato I, punto 1, si applicano le disposizioni previste dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.
- 7. Ai fini della determinazione della congruità della spesa ammissibile la Giunta provinciale può fissare con propria deliberazione, dei limiti parametrici di spesa, anche per ogni tipologia di iniziativa ed anche con riferimento a un limite massimo del costo orario ammissibile per le consulenze, eventualmente differenziato in base ai titoli del prestatore del servizio.
- 8. In relazione alla verifica della compatibilità del servizio proposto con le tipologie previste al punto 5 o dell'ammissibilità della spesa, il soggetto istruttore può richiedere, per indispensabili esigenze istruttorie, eventuale ulteriore documentazione ad integrazione di quella già presentata in sede di domanda e prevista all'Allegato I, fissando un termine per la presentazione della stessa, nei limiti di quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.
- 9. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, il soggetto istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro i termini previsti dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, decorso inutilmente i quali è disposta, a seconda del caso, l'inammissibilità della domanda o delle spese.
- 10. I termini di procedimento per l'assunzione del provvedimento di concessione sono fissati in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della domanda, fatte salve eventuali sospensioni previste ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.
- 11. Nel termine di cui al comma 10, il soggetto istruttore concede il contributo spettante al beneficiario, secondo l'ordine cronologico rispetto al termine dell'istruttoria e nel limite del budget disponibile.
- 12. Le domande non accolte per l'esaurirsi delle risorse finanziarie in un esercizio, possono essere agevolate, con priorità cronologica, entro l'anno solare successivo. Scaduto tale termine è disposto il diniego del contributo.

# E. DURATA DELLE INIZIATIVE, RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

#### 11. TERMINI DI COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE

- 1. Le spese agevolate ai sensi delle presenti disposizioni devono essere sostenute e interamente pagate non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di concessione ("termine di completamento dell'iniziativa"), fatta salva la possibilità di chiedere prima della scadenza una sola proroga per un periodo non superiore ad un anno, motivata e dovuta ad eventi straordinari.
- 2. Fermo restando il principio dell'effetto di incentivazione, al fine di verificare il termine iniziale e finale di effettuazione delle spese si considerano rispettivamente la data del primo documento di spesa sostenuta e la data del documento attestante l'ultima spesa sostenuta.
- 3. Il pagamento delle spese deve essere effettuato unicamente a mezzo di transazione bancaria/postale dalla quale risulti il collegamento tra spesa e pagamento. Solo nel caso in cui tale collegamento non emergesse, questo può essere dimostrato con una liberatoria del fornitore del servizio. E' in ogni caso escluso il pagamento tramite contanti e compensazioni credito/debito.
- 4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 3, comporta l'inammissibilità della spesa e/o l'eventuale deduzione della quota di spesa non pagata secondo le modalità previste al precedente comma 3, fermo restando quanto previsto anche al punto 8 ter delle norme di carattere generale della legge provinciale. In caso di pagamenti anticipati rispetto all'emissione del documento di spesa o di altro atto previsto ai sensi del punto 7.1, comma 3 dei presenti criteri, i predetti documenti o atti dovranno riportare l'avvenuto pagamento stesso; resta fermo che il pagamento deve avvenire secondo quanto disposto ai precedenti commi 1 e 3 e comunque successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.
- 5. Le spese attestate da documentazione di data posteriore al termine di completamento dell'iniziativa non sono ammissibili a contributo.
- 6. La documentazione per l'erogazione del contributo, prevista all'Allegato I, punto 2, deve essere presentata entro il termine di rendicontazione fissato in un anno dal termine di completamento dell'iniziativa, fatta salva la possibilità di chiedere prima della scadenza una sola proroga per un periodo non superiore ad un anno.
- 7. Relativamente alle domande per l'ottenimento della proroga dei termini di completamento e rendicontazione indicati ai commi 1 e 6, se non è comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro 45 giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della domanda stessa, il silenzio equivale a provvedimento di accoglimento.
- 8. Il mancato rispetto dei termini indicati ai commi 1 e 6 comporta la revoca del contributo concesso.

#### 12. VARIAZIONI DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE

1. Qualora la domanda di contributo comprenda più tipologie di servizi previste al punto 5, sono consentite in sede di rendicontazione delle compensazioni di spesa tra le stesse nel limite del 20 per cento per ogni singola tipologia; all'interno della medesima tipologia è comunque sempre ammessa la modifica delle spese originariamente indicate con altre, purché non vengano alterate le finalità del servizio. Le variazioni di cui al presente comma si computano rispetto alle spese ammesse ad agevolazione per ciascuna iniziativa

2. La modifica del prestatore del servizio di consulenza è ammissibile se la modifica è comunicata al soggetto istruttore prima dell'emissione dei relativi documenti di spesa e a condizione che siano mantenuti i requisiti del consulente stesso.

#### 13. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 1. I contributi previsti dai presenti criteri sono erogati in un'unica soluzione a seguito della presentazione della documentazione per l'erogazione del contributo, prevista all'Allegato I punto 2, nonché dell'accertamento della regolare esecuzione dell'iniziativa, come previsto al successivo comma.
- 2. Il soggetto istruttore procede all'erogazione del contributo, previa verifica delle condizioni di ammissibilità delle spese di cui al punto 7, facendo riferimento, quando necessario, all'entità della spesa effettivamente sostenuta. Nel caso in cui soltanto una quota delle spese sia stata regolarmente documentata ai sensi del presente comma, il soggetto istruttore verifica che l'impresa abbia comunque acquisito il servizio agevolato per le fattispecie previste al punto 5.
- 3. Il soggetto istruttore può chiedere ulteriore documentazione integrativa rispetto a quella presentata per l'erogazione del contributo, fissando un termine per la presentazione della stessa entro i limiti previsti dalla legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23. In caso di mancata presentazione della documentazione entro detto termine, il soggetto istruttore ne sollecita l'invio fissando un nuovo termine nei limiti di quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. La mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine assegnato comporta, a seconda dei casi, la revoca totale o parziale dell'agevolazione o il non riconoscimento della spesa a cui tale documentazione si riferisce.

# E. OBBLIGHI, SUBENTRI E TRASFERIMENTI, DINIEGHI E REVOCHE, CONTROLLI

# 14. OBBLIGHI DEI SOGGETTI

# 14.1 OBBLIGHI DI RADICAMENTO TERRITORIALE

- 1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni devono mantenere l'unità operativa a cui si riferiscono i servizi agevolati sul territorio provinciale per un periodo di almeno 3 anni dall'erogazione del contributo.
- 2. In caso di sospensione dell'attività i termini di cui al comma 1 sono prolungati del periodo di sospensione che, in ogni caso, non può superare un anno. Non costituisce sospensione dell'attività la chiusura stagionale dell'esercizio.
  - 3. Non costituiscono violazioni dell'obbligo di cui al comma 1:
- a) la cessione, il conferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda, la fusione e la scissione d'impresa nonché la successione a causa di morte nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 16, comma 3, della legge provinciale e di quanto riportato al punto 15.
- b) l'affitto dell'azienda o di un ramo d'azienda esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 16, comma 3 ter, della legge provinciale nel rispetto di quanto riportato al punto 15.

#### 14.2 DIVIETO DI CESSIONE DEI SERVIZI AGEVOLATI

- 1. I servizi agevolati ai sensi delle presenti disposizioni non possono essere oggetto di cessione a qualsiasi titolo a terzi per il periodo di vincolo indicato al punto 14.1.
- 2. Non costituisce violazione dell'obbligo di cui al comma 1, le modifiche soggettive di cui al punto 14.1, comma 3, purché sia mantenuto il rispetto delle disposizioni relative all'autonomia dei prestatori dei servizi agevolati indicate al punto 7.1.

#### 14.3 ALTRI OBBLIGHI

- 1. Il soggetto richiedente il contributo deve rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 16, comma 6, della legge provinciale, ossia i seguenti:
- a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge provinciale, dai presenti criteri e dall'atto di concessione dell'agevolazione;
- tempestiva comunicazione alla struttura o all'ente competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
- applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e
  provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e
  della garanzia delle libertà sindacali, nonché dell'osservanza delle leggi in materia di
  lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e
  dell'integrità fisica dei lavoratori;
- d) messa a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto.
- 2. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di conservare l'originale o la copia autentica della documentazione resa ai fini degli aiuti di cui ai presenti criteri, fino a dieci anni successivi all'erogazione dell'aiuto, nonchè di fornire la stessa nel caso di eventuali verifiche sul rispetto degli obblighi, vincoli o veridicità delle dichiarazione rese.
- 3. In presenza della violazione di un obbligo o di un vincolo, il soggetto istruttore ne dà comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del contributo che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato.
- 4. Qualora l'inadempimento non sia regolarizzato o non sia regolarizzabile nel rispetto delle disposizioni di cui ai presenti criteri entro sei mesi dalla contestazione oppure le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, sono disposti i provvedimenti di cui al punto 16.

# 15. MODIFICHE SOGGETTIVE

- 1. In caso di cessione, conferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda, fusione e scissione d'impresa, le agevolazioni concesse, non interamente erogate, sono trasferite al soggetto subentrante, previa presentazione della documentazione di cui all'Allegato I ed entro 6 mesi dall'evento. Il soggetto subentrante deve:
  - a) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dai presenti criteri;
  - b) continuare ad esercitare l'impresa;
  - c) assumere gli obblighi previsti dai criteri.

Nell'atto di cessione, conferimento deve essere esplicitamente previsto che tali agevolazioni vengano cedute al soggetto subentrante.

- 2. Se i fatti di cui al comma 1, intervengono prima della concessione del contributo, l'agevolazione è concessa al nuovo soggetto, previa presentazione entro 6 mesi dall'evento della domanda di subentro da parte del soggetto subentrante, con la relativa documentazione, come previsto all'Allegato I punto 3.
- 3. Per indispensabili esigenze istruttorie, il soggetto istruttore potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata a corredo della domanda di contributo da parte del soggetto originario, non più attuale in seguito alle modifiche soggettive intervenute, fissando un termine di presentazione nei limiti di quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.
- 4. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati di cui ai commi 1, 2, 3, il soggetto istruttore ne sollecita la presentazione fissando un termine massimo di 30 giorni decorso inutilmente il quale è disposta l'inammissibilità della domanda presentata per la concessione / trasferimento del contributo.
- 5. Se i fatti di cui al comma 1 intervengono dopo la completa o parziale erogazione delle agevolazioni e il soggetto subentrante non assume gli obblighi relativi, è disposta la revoca delle agevolazioni in base ai criteri previsti nel caso di mancato rispetto del vincolo di radicamento territoriale.
- 6. Qualora le agevolazioni non possano essere trasferite, è disposta la revoca delle medesime in base ai criteri previsti nel caso di mancato rispetto del vincolo di radicamento territoriale.
- 7. Qualora successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

# **16. DINIEGHI E REVOCHE**

- 1. Il mancato rispetto del vincolo di radicamento territoriale previsto dal punto 14.1, comma 1, e del divieto di cessione dei servizi agevolati previsto dal punto 14.2, comma 1, comporta la revoca totale dei contributi.
- 2. Qualora il mancato rispetto del vincolo di radicamento territoriale sia conseguente al decesso del titolare è disposta la revoca dei contributi non ancora erogati.
- 3. La cessazione dell'attività in seguito a fallimento o ad altra procedura concorsuale comporta comunque la revoca dei contributi non ancora erogati anche qualora dette circostanze avvengano successivamente al decorso dei termini previsti al punto 14.1, comma 1.
- 4. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 14.3, comma 1, lettera c), i contributi sono revocati come disposto al comma 5 del punto 9 delle norme di carattere generale.
- 5. Qualora dal mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 14.3, comma 1, lettere b) e d), da cui derivi l'impossibilità di dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal punto 14.1 comma 1, i contributi sono revocati totalmente.
- 6. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 14.3, comma 1, lettera a), i contributi sono totalmente revocati.
- 7. Salvo quanto previsto in materia di dichiarazioni sostitutive, la presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità della spesa a cui la documentazione

si riferisce ed è quindi disposta, a seconda del caso, la revoca totale o parziale dei relativi contributi concessi ovvero la non ammissibilità totale o parziale delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione. Nel caso sia verificata la non veridicità delle dichiarazioni rese di cui all'Allegato I, è disposto il provvedimento di revoca dei contributi concessi o di diniego delle domande per le quali non sia stato ancora assunto il provvedimento di concessione.

- 8. Nel caso in cui, in sede di erogazione del contributo, si verifica il mancato rispetto del limite minimo di spesa ammissibile di cui al punto 7.4, comma 1, si procede con la revoca totale dell'agevolazione concessa.
- 9. La revoca, indipendentemente dal motivo che l'ha determinata, comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale.

#### 17. PROCEDURE DI VIGILANZA

- 1. Il controllo sul rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari del contributo viene effettuato dal soggetto istruttore. La Giunta provinciale può individuare periodicamente disposizioni per l'effettuazione dei controlli.
- 2. In sede di verifica della destinazione dei contributi erogati può essere richiesto ai soggetti beneficiari:
- a) l'esibizione di originali o di copie autentiche di documentazione richiesta in copia semplice in fase di presentazione della domanda o di erogazione dei contributi, nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti attestati tramite autocertificazioni;
- b) ulteriore documentazione attestante la regolare attività dell'impresa, il legittimo possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi, la valutazione dell'ammissibilità delle iniziative e il rispetto degli obblighi e dei vincoli derivanti dalla concessione dei contributi.

# **ALLEGATO 1 - DOCUMENTAZIONE**

1. La documentazione di cui al presente allegato è definita con provvedimento dirigenziale della struttura provinciale competente e comprende:

## 1. DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1. La domanda di contributo di cui al punto 9 e gli allegati contengono almeno le seguenti informazioni:
- a) nome dell'impresa;
- b) tipologia dell'aiuto e importo del contributo necessario per l'iniziativa;
- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante il possesso dei requisiti per accedere al contributo;
- d) foglio notizie con:
  - i) dimensione dell'impresa
  - ii) descrizione dell'iniziativa, comprese le date di inizio e fine;
  - iii) ubicazione dell'iniziativa;
  - iv) elenco dei costi dell'iniziativa;
- e) dichiarazione resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della legge provinciale e di cui ai presenti criteri:
- f) delega alla compilazione, sottoscrizione e/o invio telematico della domanda di contributo;
- g) copia semplice dei preventivi di spesa relativi ai servizi programmati con specifica indicazione nel preventivo stesso, del costo totale del servizio in termini di ore prestate e calendario previsto dell'attività (timesheet);
- h) presentazione del prestatore del servizio.

#### 2. DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 1. Per ottenere l'erogazione del contributo deve essere presentata la documentazione attestante le spese sostenute di seguito specificata:
- a) relazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa e dal prestatore del servizio, riportante la distinta delle spese sostenute, la descrizione dei servizi resi, gli obiettivi raggiunti dall'intervento consulenziale, le ore di consulenza prestate:
- b) apposito contratto di consulenza con il fornitore, specifico per l'attività di consulenza, che indichi esplicitamente le attività assegnate;
- c) documentazione attestante le spese sostenute, copia semplice di fatture, note spese o documenti equipollenti;
- d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese, secondo le modalita' indicate al punto 11 dei criteri:
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il rispetto dei vincoli e requisiti previsti dai presenti criteri;
- f) documentazione comprovante il rispetto di eventuali ulteriori obbligazioni previste dal

#### 3. DOCUMENTAZIONE PER MODIFICHE SOGGETTIVE

#### 3.1 DOCUMENTAZIONE PER LA MODIFICA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

1. Qualora, prima del provvedimento di concessione, si verifichino modificazioni soggettive relative al soggetto richiedente è necessario presentare entro 6 mesi dall'evento la seguente documentazione:

# a) Documentazione generale

- a.1 dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa subentrante, attestante che il soggetto subentrante non ha in corso procedure concorsuali;
- a.2 dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa;

# b) Cessione e conferimento d'azienda, fusione o scissione di impresa

b.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.

# c) Successione a causa di morte

- c.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.
- c.2 dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli eredi o dall'erede delegato alla riscossione;
- c.3 documentazione atta ad individuare gli eredi legittimi o testamentari con data di nascita e residenza.

# 3.2 DOCUMENTAZIONE PER LA MODIFICA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

1. Qualora, dopo il provvedimento di concessione, si verifichino modificazioni soggettive relative al soggetto beneficiario è necessario presentare entro 6 mesi dell'evento la seguente documentazione:

# a) <u>Documentazione generale</u>

a.1 dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa subentrante, attestante che il soggetto subentrante non ha in corso procedure concorsuali;

#### b) Cessione e conferimento d'azienda, fusione o scissione di impresa

b.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.

# c) Successione a causa di morte

- c.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.
- c.2 dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli eredi o dall'erede delegato alla riscossione;
- c.3 documentazione atta ad individuare gli eredi legittimi o testamentari con data di nascita e residenza.
- d) Affitto d'azienda nei casi consentiti dall'articolo 16, comma 3 ter, della legge provinciale
  - d.1 copia semplice dell'atto di affitto, regolarmente registrato, se non già depositato presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

- 2. Nel caso in cui la modifica del soggetto beneficiario sia rilevata successivamente alla completa erogazione dei contributi concessi ma prima della scadenza di tutti gli obblighi e i vincoli derivanti dalla concessione, le domande di subentro previste al comma 1, lettere b.1 e c.1, sono sostituite da:
  - a) dichiarazione del soggetto subentrante di assunzione degli obblighi e dei vincoli in capo al soggetto originariamente beneficiario derivanti dalla concessione del contributo.

# 4. DOCUMENTAZIONE PER LA PROROGA DEI TERMINI

1. Per ottenere la proroga dei termini di completamento e di rendicontazione delle iniziative stabiliti al punto 11, commi 1 e 6, è necessario presentare la domanda di proroga prima della scadenza dei predetti termini.